

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2017

Persone fisiche

Persone fisiche titolari di partita IVA ()*

Società di persone ()*

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

**in allestimento (pubblicazione prevista per il 30 maggio 2019)*

Sommario

1.	AGEVOLAZIONE PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP	3
2.	LOCAZIONI BREVI.....	3
3.	NUOVO QUADRO LC.....	4
4.	LA SEZIONE II DEL QUADRO RB	5
5.	PREMI DI RISULTATO.....	5
6.	PENSIONI IN FAVORE DI SUPERSTITI	5
7.	DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE.....	6
8.	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.....	6
9.	SISMABONUS.....	6
10.	DETRAZIONI SPESE DI ISTRUZIONE.....	7
11.	DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI.....	8
12.	NUOVO QUADRO NR	8

PERSONE FISICHE

1. AGEVOLAZIONE PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP

L'articolo 1, comma 44, della L. 232/2016, stabilisce che “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

La relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017 evidenzia come tale norma sia stata introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In pratica, si, per il triennio 2017-2019 si dispone la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Qualora il terreno sia coltivato in affitto, l'esenzione si applicherà ovviamente sul solo reddito agrario, in quanto il reddito dominicale viene dichiarato dal proprietario.

2. LOCAZIONI BREVI

Dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le "locazioni brevi"

Per locazioni brevi si intendono locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, servizi espressamente indicati dall'articolo 4; tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 e Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto (da dichiarare nel quadro RB);
- reddito diverso per il sublocatore o il comodatario (da dichiarare nel quadro RL).

Se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

La ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d'acconto.

3. NUOVO QUADRO LC

Con il modello Redditi 2018 è stato introdotto un nuovo quadro ("LC") riservato alla liquidazione:

- dell'imposta sostitutiva dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca (compresa quella che deriva da locazione breve);
- dell'imposta sostitutiva applicata sui redditi diversi derivanti da locazioni brevi indicati nel quadro RL per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca (se il contribuente è un sublocatore o comodatario).

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

4. LA SEZIONE II DEL QUADRO RB

Dall'anno d'imposta 2017, la sezione II del quadro RB va compilata esclusivamente per poter usufruire della **riduzione del 30%** del reddito prevista **per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.**

La compilazione di tale sezione, invece, non è più necessaria per ottenere l'agevolazione Irpef su contratti a canone concordato.

5. PREMI DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga della tassazione agevolata (aliquota secca al 10%) sui premi di risultato legati alla contrattazione di secondo livello, elevando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva a:

- **euro 3.000** nella generalità dei casi (nel 2016 il limite era di euro 2.000);
- **euro 4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 (nel 2016 il limite era di euro 2.500).

La norma agevolativa trova applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 (nel 2016 per beneficiare dell'agevolazione il limite reddituale era fissato ad euro 50.000).

6. PENSIONI IN FAVORE DI SUPERSTITI

L'articolo 1, comma 249, L. 232/2016 ha previsto che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'importo eccedente euro 1.000.

Relativamente ai trattamenti pensionistici corrisposti agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, l'esenzione spetta sull'importo di euro 1.000 maggiorato di euro 6.700 già esenti ex articolo 188 bis, comma 3-bis, Tuir (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015).

7. DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene uniformata la disciplina delle detrazioni applicabili a tutti i pensionati, senza più distinzione tra pensionati di età inferiore o superiore a 75 anni.

La disciplina più favorevole già prevista per i pensionati con almeno 75 anni viene estesa a tutti i pensionati.

Le detrazioni rimangono differenziate in relazione al reddito complessivo del pensionato stesso e devono comunque essere rapportate al periodo di pensione dell'anno.

8. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

A decorrere dall'anno 2017 è stato soppresso l'onere, per i contribuenti con redditi superiori ad euro 300.000, del contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte del reddito che eccedeva tale importo.

È stata eliminata nel modello redditi PF 2018 la sezione VI del quadro RC relativa ai dati del contributo di solidarietà.

9. SISMABONUS

Le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) sono oggetto di un'agevolazione fiscale (c.d. Sismabonus), che consiste nella detrazione del

50% della spesa sostenuta su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno)¹.

Il Sismabonus riguarda:

- tutti gli immobili abitativi (non solo le abitazioni principali, come fino al 2016), ivi incluse le relative pertinenze e le parti comuni condominiali (CM 29/2013);
- gli immobili produttivi (cioè "dedicati allo svolgimento di attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali" – CM 29/2013);
- gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).

L'agevolazione si applica alle procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017 da parte dei proprietari o detentori dell'immobile in base ad altri titoli idonei, come: contratto di locazione, diritto d'uso o abitazione, usufrutto, nuda proprietà, comodato d'uso.

Il decreto-legge 50/2017 ha introdotto due detrazioni maggiorate ove gli interventi antisismici realizzino un miglioramento della classe di rischio.

Se l'intervento consente il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa (75% per gli interventi condominiali e per quelli nei comuni della zona 1).

Se l'intervento consente il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% della spesa (85% per gli interventi condominiali e per quelli dei comuni della zona 1).

10. DETRAZIONI SPESE DI ISTRUZIONE

Con il modello Redditi 2018 è aumentato a 717 euro il limite delle spese di istruzione per la frequenza di scuole d'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

¹ Se gli interventi realizzati in ciascun anno sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, per il computo del limite massimo di spesa (96.000 euro) si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

11. DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI

La disciplina della detrazione del 19% dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, viene estesa anche al caso in cui l'università sia ubicata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo la disposizione che il Comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente².

L'importo massimo dell'agevolazione rimane, comunque, di 2.633 euro.

12. NUOVO QUADRO NR

L'articolo 1, comma 152 della legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Tuir l'articolo 24-bis, norma istitutiva di un regime fiscale speciale rivolto ai soggetti ad elevata capacità contributiva che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir.

Il regime consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione.

Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25 mila euro. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per accedere alla misura agevolativa devono sussistere i seguenti requisiti:

- effettivo trasferimento in Italia;
- residenza fiscale nel territorio estero per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

² la detrazione spetta, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa.

Al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, sono possibili due strade.

Una è rappresentata dalla presentazione di un'istanza di interpello probatorio alla nuova Divisione contribuenti dell'agenzia delle Entrate. Nell'istanza dovranno essere indicati tutti i dati richiesti per l'accesso al regime.

L'alternativa alla presentazione dell'istanza di interpello e della relativa check list, è l'esercizio dell'opzione per tale regime speciale tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR del modello Redditi persone fisiche 2018.

Il quadro è strutturato in modo da contenere le medesime informazioni richieste con la presentazione della check list di cui all'interpello probatorio.